



# La Santa Sede

---

LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI MOTU «PROPRIO»  
DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

«TRADITIONIS CUSTODES»

SULL'USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. [1] Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l'annuncio del Vangelo e per mezzo della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, loro affidate. [2]

Per promuovere la concordia e l'unità della Chiesa, con paterna sollecitudine verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla riforma voluta dal [Concilio Vaticano II](#), i miei Venerati Predecessori, [san Giovanni Paolo II](#) e [Benedetto XVI](#), hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Messale Romano edito da [san Giovanni XXIII](#) nell'anno 1962. [3] In questo modo hanno inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri. [4]

Nel solco dell'iniziativa del mio Venerato Predecessore [Benedetto XVI](#) di invitare i vescovi a una verifica dell'applicazione del Motu Proprio [Summorum Pontificum](#), a tre anni dalla sua pubblicazione, la [Congregazione per la Dottrina della Fede](#) ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono stati ponderatamente considerati alla luce dell'esperienza maturata in questi anni.

Ora, considerati gli auspici formulati dall'episcopato e ascoltato il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione ecclesiale. Perciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano.

Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata, [5] spetta regolare le celebrazioni liturgiche nella propria diocesi. [6] Pertanto, è sua esclusiva competenza autorizzare l'uso del *Missale Romanum* del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica.

Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970:

§1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici;

§2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali);

§3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebrazioni eucaristiche con l'uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 1962. [7] In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l'uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze Episcopali;

§4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato delle celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote sia idoneo a tale incarico, sia competente in ordine all'utilizzo del *Missale Romanum* antecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli consenta di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un senso di comunione ecclesiale. È infatti necessario che il sacerdote incaricato abbia a cuore non solo la dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli.

§5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a beneficio di questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita spirituale, e valuti se mantenerle o meno.

§6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.

Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente Motu proprio, che intendono celebrare con il *Missale Romanum* del 1962, devono inoltrare formale richiesta al Vescovo diocesano il quale prima di concedere l'autorizzazione consulterà la Sede Apostolica.

Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il *Missale Romanum* del 1962, richiederanno al Vescovo diocesano l'autorizzazione per continuare ad avvalersi della facoltà.

Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo eretti dalla Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* passano sotto la competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 7. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per le materie di loro competenza, eserciteranno l'autorità della Santa Sede, vigilando sull'osservanza di queste disposizioni.

Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente *Motu Proprio*, sono abrogate.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando subito in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*.

*Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo, nono del Nostro Pontificato.*

FRANCESCO

[1] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa " [Lumen Gentium](#)", 21 novembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Sulla Chiesa " [Lumen Gentium](#)", 21 novembre 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; CONC. ECUM. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa " [Christus Dominus](#)", 28 ottobre 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 833.

[3] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae " [Ecclesia Dei](#)", 2 luglio 1988: AAS 80 (1988) 1495-1498; BENEDETTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae " [Summorum Pontificum](#)", 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae " [Ecclesiae unitatem](#)", 2 luglio 2009: AAS 101 (2009) 710-711.

[4] GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae " [Ecclesia Dei](#)", 2 luglio 1988, n. 5: AAS 80

(1988) 1498.

[5] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. sulla sacra liturgia “ Sacrosanctum Concilium”, 4 dicembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; *Caeremoniale Episcoporum*, n. 9; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia “ Redemptionis Sacramentum”, 25 marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Cfr. CIC, can. 375, §1; can. 392.

[7] Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto “ Quo magis” circa l’approvazione di sette nuovi prefazi per la forma straordinaria del Rito Romano, 22 febbraio 2020, e Decreto “ Cum sanctissima” circa la celebrazione liturgica in onore dei santi nella forma straordinaria del Rito Romano, 22 febbraio 2020: *L’Osservatore Romano*, 26 marzo 2020, p. 6.